



# COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

**DELIBERAZIONE**

**N. 44**

**ORIGINALE**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria in Prima Convocazione  
- Seduta Pubblica -

**Oggetto: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI, GRIZZANA MORANDI E SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE.**

Addì **TRENTA SETTEMBRE DUEMILAVENTIDUE**, alle ore **18:00** Solita sala delle Adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente disposizione di legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Risultano presenti:

1) <b>SANTONI ALESSANDRO</b>	<b>Presente</b>
2) <b>BORELLI PIERLUIGI</b>	<b>Presente</b>
3) <b>MONCIATTI GABRIELE</b>	<b>Presente</b>
4) <b>VACCARI LORENZA</b>	<b>Presente</b>
5) <b>BERNARDONI DAVIDE</b>	<b>Assente</b>
6) <b>STEFANINI PAOLA</b>	<b>Presente</b>
7) <b>QUERZOLA SIMONE</b>	<b>Presente</b>
8) <b>SERRA ROBERTO</b>	<b>Presente</b>
9) <b>BICHICCHI MATTEO</b>	<b>Presente</b>
10) <b>SANTI SERGIO</b>	<b>Presente</b>
11) <b>BICHICCHI FEDERICA</b>	<b>Assente</b>
12) <b>FABBRI SERGIO</b>	<b>Presente</b>
13) <b>URAGANI GIANCARLO</b>	<b>Assente</b>

E' presente l'assessore esterno Lorenza CAROSI.

Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE, **Dr. BARBI PAOLO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **ING SANTONI ALESSANDRO - SINDACO**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nomina scrutatori i Consiglieri: **STEFANINI PAOLA, VACCARI LORENZA, SANTI SERGIO**

OGGETTO: Convenzione tra i Comuni di Castiglione dei Pepoli, Grizzana Morandi e San Benedetto Val di Sambro per la gestione in forma associata del servizio di Segreteria Comunale.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra il punto iniziando con il ricordare la difficoltà di reperire nuovi Segretari Comunali. Proprio per agevolare tale ricerca da parte del Comune di Monzuno si è sciolta la convenzione di Segreteria con Castiglione dei Pepoli e Monzuno (capofila) nel corso del mese di luglio scorso. Dovendo i due restanti comuni procedere comunque nel percorso di individuazione del segretario comunale, si è concordato di sottoscriverne una nuova convenzione coinvolgendo i Comuni Castiglione dei Pepoli che ne diverrebbe capofila e Grizzana Morandi. Una volta sottoscritta tale convenzione si procederà alla comunicazione all'agenzia regionale dei segretari per la pubblicazione della richiesta a nome della nuova segreteria associata.

In assenza di interventi chiede il voto.

### **Premesso che:**

- l'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267, consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- la gestione associata delle funzioni e dei servizi è disciplinata dalle singole convenzioni tra Comuni dell'ambito territoriale che devono stabilire le tipologie dei servizi e funzioni oggetto di gestione associata, la durata e le modalità di recesso, le modalità organizzative di gestione a norma dell'art. 30, comma 4 del T.U.E.L. 267/2000, i rapporti finanziari tra gli Enti e i reciproci obblighi e garanzie;
- l'art. 98 - comma 3°, del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267, prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale di una stessa Sezione regionale dell'Agenzia (ora Ministero dell'Interno – Albo dei Segretari comunali e provinciali) di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per il Servizio di Segreteria;
- l'art. 10 del D.P.R. 465/97 - comma 2, che dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni e dei reciproci obblighi e garanzie;
- la deliberazione n. 150 del 29.07.1999 con cui il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di segreteria comunale;
- il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Nazionale per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con deliberazione n. 164 del 27 Luglio 2000 ha espresso, come

indirizzo, che le convenzioni per l'ufficio di segreteria, disciplinate dall'art. 10, D.P.R. 465/97, siano stipulate in maniera tale da consentire al Segretario l'effettivo svolgimento delle funzioni previste dalla legge, nel rispetto dei principi generali che presidono il buon andamento della pubblica amministrazione, nonché dei principi di adeguatezza organizzativa degli enti interessati alla convenzione;

**Ricordato che:**

- il Comune di Monzuno ed il Comune di San Benedetto Val di Sambro, con deliberazione C.C. rispettivamente n.16 del 30/03/2017 e n. 17 in data 31/03/2017 hanno approvato la convenzione per la condivisione del Segretario comunale, ai sensi della normativa sopra richiamata;
- il Comune di San Benedetto Val di Sambro con la deliberazione di Consiglio n. 55 del 06/09/2019 ha deliberato la prosecuzione della gestione in forma associata tra i comuni di Monzuno e San Benedetto Val di Sambro del servizio di Segreteria Comunale fino al 30/09/2024,
- con deliberazione del consiglio n. 86 del 18/11/2020 si è approvato lo scioglimento della convenzione dell'Ufficio Unico di Segreteria convenzionata con tra i Comuni di Monzuno e San Benedetto Val di Sambro dal 11 luglio 2020 ed approvato la Convenzione tra i Comuni di Monzuno, S. Benedetto Val di Sambro e Castiglione dei Pepoli per la costituzione dell'Ufficio unico di Segretario Comunale, sino al 31/12/2024
- il Comune di San Benedetto Val di Sambro con la deliberazione di Consiglio n. 30 del 28/06/2022 ha deliberato lo scioglimento della convenzione tra i Comuni di Monzuno - San Benedetto Val di Sambro – Castiglione dei Pepoli per l'Ufficio Unico di Segretario Comunale approvata con delibera di Consiglio Comunale n.86 del 18/11/2020.

**Considerato** che i Comuni di Castiglione dei Pepoli, San Benedetto Val di Sambro e Grizzana Morandi, facenti parte della medesima Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, intendono costituire un Ufficio unico di Segretario comunale convenzionato, indicando il Comune di Castiglione dei Pepoli come capo convenzione;

**Dato Atto che** la convenzione, come forma organizzativa, sulla base delle esperienze maturate negli ultimi anni, può dare risultati soddisfacenti se stipulata tra più enti, consentendo di avvalersi del medesimo segretario ai fini dell'analisi di fattispecie di comune interesse e dell'assistenza alla produzione di atti similari all'interno del medesimo ambito territoriale e che pertanto, il Comune di Castiglione dei Pepoli è intenzionato a istituire una convenzione con il Comune di San Benedetto val di Sambro e Grizzana Morandi;

**Ritenuto** di approvare la Convenzione fino al 31/12/2024, il cui schema costituito da n. 7 articoli viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

**Rilevato** che la Convenzione avrà decorrenza dalla data di presa in servizio del nuovo Segretario titolare;

**Ribadito** che lo schema de quo si ritiene meritevole di accoglimento in quanto conforme ai principi e alle disposizioni della normativa vigente nonché agli indirizzi espressi in materia dall’Agenzia Nazionale per la gestione dell’Albo, ora Ministero dell’Interno;

**Rilevato**, infine, che la Convenzione risponde, oltre che a logiche di razionalizzazione dell’attività, anche a requisiti di fattibilità, in quanto le concrete modalità di espletamento del servizio in essa contenute, la contiguità territoriale degli enti coinvolti, la struttura e l’organizzazione interna degli uffici e dei servizi degli enti convenzionati, assicurano al Segretario Comunale lo svolgimento del ruolo e delle funzioni presso ciascun ente;

**Visto** il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000, T.U.E.L.;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Acquisito** sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

PRESENTI N° 10    ASTENUTI N° 0

VOTAZIONE PALESE: VOTANTI N° 10 FAVOREVOLI N° 10 , CONTRARI N.0 espressi nei modi di legge

## **DELIBERA**

1. **Di Approvare**, la bozza di Convenzione tra i Comuni di Castiglione dei Pepoli, San Benedetto Val di Sambro e Grizzana Morandi per la conduzione in forma associata del servizio di Segreteria, composta da n. 7 articoli secondo lo schema allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale sino al 31/12/2024;
2. **Di Subordinare** la decorrenza della convenzione per la conduzione del Servizio di Segreteria tra i Comuni di Castiglione dei Pepoli, San Benedetto Val di Sambro e Grizzana Morandi alla data di presa in servizio del Segretario titolare;
3. **Di Dare Atto che** il Comune di Castiglione dei Pepoli viene individuato quale Comune Capo Convenzione e provvederà a trasmettere copia del presente atto e delle deliberazioni

inerenti dei Comuni convenzionati alla Prefettura di Bologna – Ufficio territoriale del Governo – Ex Agenzia Autonoma dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale Emilia Romagna non appena si renderà vacante il posto del titolare della attuale Segreteria convenzionata;

4. **Di dichiarare** la presente deliberazione **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**, con successiva e seguente votazione resa ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000,

PRESENTI N° 10    ASTENUTI N° 0

VOTAZIONE PALESE: VOTANTI N° 10 FAVOREVOLI N° 10 , CONTRARI N.0

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI, SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO E GRIZZANA MORANDI PER LA CONDUZIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA.**

L'anno duemilaventidue (2022), il giorno \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) del mese di \_\_\_\_\_, nella Sede municipale di Castiglione dei Pepoli,

**TRA**

il Comune di Castiglione dei Pepoli, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Maurizio Fabbri, domiciliato presso la Sede municipale del Comune stesso, in seguito denominato anche come Comune "capo convenzione" avente C.F. 80014510376;

**E**

- Il Comune di San benedetto Val di Sambro (Bo), legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore – Ing. Alessandro Santoni, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;
- Il Comune di Grizzana Morandi, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore – Sig. Franco Rubini, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

**Premesso che:**

- l'art. 98, comma 3°, del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267, riconosce ai Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale di una stessa Sezione regionale dell'Agenzia (ora Ministero dell'Interno- Albo dei Segretari comunali e provinciali) la facoltà di stipulare, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'ufficio di segretario comunale;
  - l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di segretario comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei comuni e dei reciproci obblighi e garanzie;
  - il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con deliberazione n. 150 del 29.07.1999, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di segreteria comunale;
  - il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali , con deliberazione n. 164 del 27 Luglio 2000 ha espresso, come indirizzo, che le convenzioni di segreteria disciplinate dall'art. 10 , D.P.R. n. 465/97, siano stipulate in maniera tale da
-

consentire al Segretario l'effettivo svolgimento delle funzioni previste dalla legge, nel rispetto dei principi generali che presidono al buono e corretto andamento della pubblica amministrazione, nonché dei principi di adeguatezza organizzativa degli enti interessati alla convenzione;

• che con deliberazione consiliare del:

— Comune di Castiglione dei Pepoli n. del xx/xx/2022, immediatamente eseguibile;

— Comune di San Benedetto val di Sambro n. del xx/xx/2022, immediatamente eseguibile;

— Comune di Grizzana Morandi n. n. del xx/xx/2022, immediatamente eseguibile;

è stato approvato lo schema della convenzione per l'ufficio di segretario comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n.267, fino al 31/12/2024.

### **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione e dichiarano di voler convenzionare, a norma delle vigenti disposizioni di legge, il Servizio di Segreteria dei rispettivi Enti alle condizioni ivi previste.

#### ***Art. 1 Oggetto***

La Convenzione tra i Comuni di Castiglione dei Pepoli, San Benedetto val di Sambro e Grizzana Morandi, assolve allo scopo di provvedere all'ufficio del Segretario Comunale avvalendosi dell'opera di un unico Segretario Comunale, in conformità a quanto previsto dall'art. 98, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997, ottenendo oltre che una razionalizzazione della relativa spesa a beneficio di tutti e tre gli enti anche un miglioramento significativo in termini di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa conseguibile, fra l'altro, anche mediante l'analisi di fattispecie di comune interesse all'interno del medesimo ambito territoriale e l'assistenza per la produzione di atti similari.

#### ***Art. 2. Comune Capo Convenzione***

Le parti concordano che il Comune capo convenzione è il Comune di Castiglione dei Pepoli, al cui Sindaco spettano la nomina e la revoca del Segretario, d'intesa con i Sindaci dei Comuni di San Benedetto val di Sambro e Grizzana Morandi.

La sede di servizio dell'Ufficio di segreteria convenzionato viene fissata presso il Comune Capo Convenzione.

La classe di appartenenza della segreteria convenzionata risulta essere, allo stato attuale, la seguente: segreteria generale classe III.

---

**Art.3.**  
**Decorrenza e Durata**

La validità della convenzione decorre dalla data di presa in servizio del nuovo Segretario Comunale, data comunque successiva al riconoscimento della stessa da parte del Ministero dell'Interno – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

La convenzione avrà scadenza il 31/12/2024. Al termine, gli enti potranno procedere, con atto espresso, assunto dai rispettivi consigli comunali, al rinnovo della presente convenzione alle stesse o ad altre condizioni.

La Convenzione potrà essere risolta in qualunque momento per mutuo consenso dei Comuni convenzionati, o anche per recesso di uno solo di essi.

All'uopo il Comune che intende recedere dalla convenzione dovrà dare preavviso di almeno quindici giorni agli altri Comuni da comunicarsi a mezzo P.E.C.

Dalla data di esecutività della deliberazione di recesso la convenzione cessa di produrre i suoi effetti.

In caso di scioglimento consensuale, la convenzione cessa di produrre i suoi effetti dalla data di esecutività dell'ultima deliberazione relativa.

La convenzione cessa di produrre i suoi effetti successivamente alla presa d'atto da parte della Prefettura di Bologna – Ufficio Territoriale del Governo - ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Dell'avvenuto scioglimento della convenzione deve essere data notizia, a cura del Comune Capo Convenzione, alla Prefettura di Bologna – Ufficio Territoriale del Governo - ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Dalla data di cessazione, per scadenza naturale o intervenuta, della convenzione, il Segretario Comunale titolare della stessa diviene automaticamente titolare del Comune capo convenzione, così come previsto dalla deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'Agenzia n. 150 del 15 luglio 1999.

**Art. 4.**  
**Organizzazione Del Servizio**

Il Segretario comunale, nell'ambito dell'assetto organizzativo degli enti convenzionati, assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare, garantendo un'equa distribuzione della presenza in tutti i Comuni convenzionati, da concordare con i Sindaci dei Comuni stessi. La presenza in servizio sarà ripartita in cinque giorni settimanali (sabato libero) in base alle esigenze degli Enti con le seguenti modalità:

- 33,3% presso il Comune di Castiglione dei Pepoli,
  - 33,3% presso il Comune di San Benedetto val di Sambro
-



- 33,3% presso il Comune di Grizzana Morandi

la percentuale verrà rilevata mediante idonea strumentazione in uso presso ciascun Ente. In ogni caso, l'articolazione del proprio tempo di lavoro tra gli enti convenzionati è liberamente organizzata dal segretario comunale, secondo gli impegni e le responsabilità che lo coinvolgono negli enti stessi (giunte, consigli comunali, commissioni di gara, delegazioni trattanti, selezioni etc.).

In caso di concomitanza di impegni il Segretario Comunale terrà conto delle necessità obiettive di ciascuno degli Enti interessati, eventualmente, concordando le sue incombenze direttamente con i Sindaci degli Enti.

#### **Art. 5.** ***Sostituzioni Del Segretario***

In caso di vacanza della sede oppure di assenza o impedimento del Segretario titolare, la reggenza o la supplenza, in base alle vigenti disposizioni, sarà effettuata da un Segretario Comunale in disponibilità oppure da un Segretario incaricato a scavalco.

Sarà possibile, in alternativa alle soluzioni di cui sopra, avvalersi del Vicesegretario.

#### **Art. 6.** ***Stato giuridico ed economico del Segretario***

Lo stato giuridico ed economico del Segretario è regolato dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dalle determinazioni del Ministero dell'Interno – Albo dei Segretari comunali e provinciali.

Il Segretario titolare della sede convenzionata ha diritto alla corresponsione della retribuzione aggiuntiva a norma dell'art. 45 del vigente CCNL.

Saranno corrisposte direttamente dal Comune interessato le somme spettanti al Segretario per i diritti di rogito, ove spettanti.

#### **Art. 7** ***Modalità di riparto delle spese***

Tutte le spese relative alla gestione del Servizio convenzionato in oggetto vengono ripartite tra i tre enti nella seguente proporzione:

- Comune di Castiglione dei Pepoli: 33,3%
- Comune di Camugnano: 33,3 %
- Comune di Grizzana Morandi: 33,3%

Il pagamento degli emolumenti spettanti al segretario, compresa la retribuzione di risultato di cui all'art. 42 del CCNL vigente (fissata in un importo non superiore al 10% del monte salari), nonché le spese per

---

missioni, sarà effettuato direttamente dal Comune di Castiglione dei Pepoli, il quale curerà anche il pagamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali, stanziando all'uopo le somme relative nel proprio bilancio.

Nella parte attiva del bilancio del Comune Capo convenzione, sarà prevista la somma presunta che verrà riscossa quale rimborso nella spesa dal Comune di San Benedetto val di Sambro e dal Comune di Grizzana Morandi.

La retribuzione di risultato di cui ai commi precedenti, viene quantificata in base alla valutazione del Segretario Comunale secondo quanto stabilito nei Regolamenti vigenti in ciascuno dei Comuni.

Le spese relative ai corsi di aggiornamento vengono ripartite tra i tre Enti in base alla proporzione sopra stabilita.

Le spese per i diritti di rogito saranno a carico dei singoli Comuni in base all'attività rogatoria svolta dal Segretario in ciascun Comune.

I diritti di segreteria quantificati dai Comuni saranno comunicati all'Ufficio Personale del Comune Capo Convenzione al fine di non superare il limite previsto dall'art. 10, comma 2 bis della Legge 11/10/2014, n. 114.

La quota di competenza del fondo finanziario di "solidarietà comunale" ex AGES (art. 7, c. 31 sexies del D.L. 78/2010), trattenuta per intero all'Ente capofila, sarà oggetto di richiesta di rimborso dal Comune di San Benedetto val di Sambro e dal Comune di Grizzana Morandi, in base alla ripartizione dei costi di cui al presente articolo.

Il Comune di Castiglione dei Pepoli provvederà a compilare ed approvare, a consuntivo entro il 31 marzo, il rendiconto di tutte le spese sostenute per il servizio di segreteria relative all'anno precedente unitamente al riparto. Il riparto approvato, nella percentuale prevista, sarà trasmesso al Comune di San Benedetto val di Sambro e al Comune di Grizzana Morandi che lo approverà entro il 30 aprile.

I due Comuni verseranno a saldo al Comune di Castiglione dei Pepoli con scadenza al 31 maggio di ogni anno, la propria quota parte della spesa relativa all'anno precedente. L'Ufficio Ragioneria del Comune capo convenzione comunicherà agli enti convenzionati la somma da rimborsare.

Qualora la situazione di cassa del Comune Capo Convenzione lo richiederà, dovranno essere corrisposti degli acconti nel corso dell'anno, salvo conguaglio.

In caso di scioglimento anticipato per qualsiasi causa, ciascun Comune si obbliga al pagamento di tutta la quota di partecipazione finanziaria dovuta sino alla data di esecutività dello scioglimento. I reclami contro il riparto delle spese per il servizio in convenzione, approvato dal Comune Capo Convenzione, dovranno essere trasmessi dall'altro comune entro venti giorni dal ricevimento del provvedimento di approvazione del riparto stesso.

#### ***Art. 8.***

#### ***Modifiche***

---

Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere adottata dai Consigli comunali degli Enti convenzionati e le relative deliberazioni dovranno essere trasmesse alla competente Sezione dell'Albo.

**Art. 9.**

***Disposizioni finali***

Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle norme di legge vigenti in materia di ordinamento delle Autonomie Locali, nonché in materia di ordinamento professionale dei Segretari Comunali e Provinciali ed alle norme contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro della categoria dei Segretari Comunali e Provinciali. Ai sensi della deliberazione n. 164/2000 C.d.A. Agenzia Naz. Seg. Com e Prov., copia della presente Convenzione, sottoscritta dai Sindaci degli Enti convenzionati e corredata dalle deliberazioni di approvazione della stessa da parte dei Consigli comunali, viene trasmessa alla Prefettura di Bologna – Ufficio Territoriale del Governo - ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco di  
Castiglione dei Pepoli  
Maurizio Fabbri

Il Sindaco di  
San Benedetto Val di Sambro  
Alessandro Santoni

Il Sindaco di  
Grizzana Morandi  
Franco Rubini

---

# COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO

*CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA*

Proposta di deliberazione C.C. ad oggetto:

Convenzione tra i Comuni di Castiglione dei Pepoli, Grizzana Morandi e San Benedetto Val di Sambro per la gestione in forma associata del servizio di Segreteria Comunale.

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile di Area, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

---

---

---

Li, 29.09.2022

IL RESPONSABILE DI AREA

Dr. Paolo BARBI

Parere di regolarità contabile attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE AREA CONTABILITA' E BILANCIO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

---

---

---

Li, 29.09.2022

IL RESPONSABILE AREA CONTABILITA' E BILANCIO

Dr. Paolo BARBI



# COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

## DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 44 del 30/09/2022

OGGETTO:

**Convenzione tra i Comuni di Castiglione dei Pepoli, Grizzana Morandi e San Benedetto Val di Sambro per la gestione in forma associata del servizio di Segreteria Comunale.**

Letto, approvato e sottoscritto.

**FIRMATO  
IL SINDACO  
ING SANTONI ALESSANDRO**

**FIRMATO  
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
DR. BARBI PAOLO**

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*